



tax  
news

 UHY Italy provides a wide variety of services, ranging from corporate and organizational consulting, to corporate assistance, as well as tax and consulting assistance, audit, payroll and outsourced services.

UHY Advisor Srl, UHY Associati SpA, UHY Bompani Srl, FiderConsult Srl are all members of UHY Italy.

Our partners are certified professionals with years of experience in public practice and with leading international firms.

Via Birmania 81  
00144 Roma  
Tel. +39 06 591.74.69  
Fax +39 06 591.35.82

Via Bernardino Telesio 2  
20145 Milano  
Tel. +39 02 480.12.534  
Fax +39 02 481.81.43

Viale Giuseppe Mazzini 10  
50132 Firenze  
Tel. +39 055 234.79.02  
Fax +39 055 234.79.09

[www.uhyitaly.com](http://www.uhyitaly.com)  
[info@uhyitaly.com](mailto:info@uhyitaly.com)

A member of  International, a network of independent accounting and consulting firms.

*We have taken the greatest care in preparing the information contained herein, considering the need to make it as concise and timely as possible. However if you intend to use the information in making business decisions or in applying the relevant legal regulations, you are welcome to contact us for a more thorough examination of any specific matters.*

## Oggetto: i nuovi crediti d'imposta della Legge di Bilancio 2020 e proroga della formazione 4.0

Con la presente Taxnews vi informiamo su alcune principali agevolazioni alle imprese, introdotte dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160 del 27 dicembre 2019). In particolare, ci soffermeremo sul nuovo credito d'imposta per la ricerca e sviluppo, sul nuovo credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali e sulla proroga delle agevolazioni per la formazione 4.0.

### 1. La nuova veste del credito d'imposta per la ricerca e sviluppo

La legge di Bilancio 2020 ha disposto la cessazione anticipata al 31 dicembre 2019 del "vecchio" credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo di cui al D.L. n. 45/2013, istituendo un nuovo credito d'imposta, con un meccanismo di calcolo **semplificato** rispetto al precedente (che attribuiva un credito d'imposta dal 25% al 50% delle spese eccedenti rispetto al triennio di riferimento), nuove percentuali dell'agevolazione ed un diverso ambito delle attività ammesse all'agevolazione medesima. Sostanzialmente, la **nuova base di calcolo** è costituita dalle spese ammissibili sostenute nell'anno con riferimento alle attività di seguito indicate.

L'agevolazione interessa gli investimenti nelle attività ammissibili, **effettuati nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019** (quindi gli investimenti del 2020 per le imprese con periodo d'imposta "solare").

In particolare il nuovo credito d'imposta riguarda le seguenti attività:

a) **attività di ricerca e sviluppo**, intese come *attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico* (credito d'imposta pari al **12%** della base di calcolo, nel **totto**

massimo di 3 milioni di euro);

b) **attività di innovazione tecnologica**, diverse da quelle sub precedente punto a), *finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati* (credito d'imposta del **6%** della base di calcolo nel **limite massimo di 1,5 milioni di euro**). Sul punto la legge precisa che *"per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell'ecocompatibilità o dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi"*, **mentre** *"non sono considerate attività di innovazione tecnologica le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e in generale le attività volte a differenziare i prodotti dell'impresa da quelli simili, presenti sullo stesso mercato concorrenziale, per elementi estetici o secondari, le attività per l'adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente nonché le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti"*;

c) **attività di innovazione tecnologica**, di cui al precedente punto b), finalizzate al raggiungimento di un obiettivo di **transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0** come individuate dall'atteso decreto attuativo dell'agevolazione in questione (credito d'imposta pari al **10%** della base di calcolo, nel **limite massimo di 1,5 milioni di euro**);

d) **attività di design e innovazione estetica** svolte dalle imprese

**operanti nel settore tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafa, del mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari (credito d'imposta pari al 6% della base di calcolo, nel tetto massimo di 1,5 milioni di euro).**

È previsto che il nuovo credito d'imposta possa essere **utilizzato** esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione e a condizione che sia stata rilasciata da parte del revisore l'apposita **certificazione**, di cui al successivo paragrafo 1.2.

### **1.1 Spese ammissibili e base di calcolo**

Le spese ammissibili all'agevolazione concorrono alla base di calcolo del credito d'imposta secondo le regole e le articolate specificazioni fissate dalla Legge di Bilancio 2020 (si tratta, in genere, di spese per il personale, quote di ammortamento, spese per contratti di ricerca, consulenze e materiali).

Si evidenzia che, per talune spese, la base di calcolo del credito d'imposta è multipla rispetto alla medesima spesa, come nel caso del personale impiegato esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, assunto a tempo indeterminato, di età non superiore ai 35 anni, al primo impiego, adeguatamente "qualificato" secondo quanto stabilito dalla legge in commento: **base di calcolo del credito d'imposta pari al 150% delle spese.**

Analoga maggiorazione, è prevista anche per l'assunzione di giovani entro i 35 anni, con specifiche caratteristiche di legge, impiegati nelle attività di innovazione tecnologica e design ed innovazione estetica. La stessa percentuale del 150% è prevista anche

per le spese di ricerca *extra muros*, in caso di contratti stipulati con università ed istituti di ricerca aventi sede nel territorio dello Stato.

### **1.2 Documentazione a supporto delle attività agevolate**

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da **apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti**. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermi restando, comunque, i limiti massimi di legge.

Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta devono anche redigere e conservare una **relazione tecnica** che illustri le finalità, i contenuti ed i risultati delle attività ammissibili annualmente svolte, in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione.

Per finalità di monitoraggio da parte dello Stato, è previsto che le imprese che si avvalgono del credito d'imposta saranno tenute ad effettuare una **comunicazione al Ministero dello sviluppo economico**, con termini e modalità che verranno stabilite con apposito decreto direttoriale.

### **2. Il nuovo credito d'imposta per gli investimenti**

Con la legge di Bilancio 2020 è stato ridefinito in modo sostanziale il quadro delle agevolazioni per le aziende, finalizzate agli investimenti in beni strumentali nuovi ed alla informatizzazione ed automazione dei

processi produttivi.

Sono agevolati gli investimenti **effettuati** dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, ovvero quelli fatti entro il 30 giugno 2021, a condizione, per questi ultimi, che entro il 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia anche avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

Sono invece **esclusi dal nuovo credito d'imposta gli investimenti effettuati nel termine "lungo" 2020, previsto dalla previgente disciplina dei super e iper-ammortamenti**, che dunque si applica ancora per l'ultima volta a tali investimenti.

In pratica, gli **investimenti esclusi** sono quindi:

- a) quelli in **"beni materiali ordinari"** effettuati dal 1 gennaio 2020 al 30 giugno 2020, per i quali entro 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione (per i quali spetta il super-ammortamento di cui al D.L. n. 34/2019);
- b) quelli aventi ad oggetto i **beni materiali** di cui agli **allegati A e B** della legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, per i quali entro il 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione (per i quali spetta l'iper-ammortamento di cui alla Legge n. 145/2018).

Il **nuovo credito d'imposta** a beneficio delle imprese riguarda **tre** distinte **tipologie** di investimenti:

1. gli investimenti in **beni materiali strumentali nuovi "ordinari"** destinati a strutture produttive situate nel territorio dello stato (misura che sostituisce i super-ammortamenti): credito d'imposta del **6% del costo fiscale dei beni**, con un **tetto massimo** di costi ammissibili pari a **2 milioni di euro**.

Sono **esclusi** dall'agevolazione:

- i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164, comma 1, del TUIR;
- i beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, stabilisce aliquote di ammortamento inferiori al 6,5% (in sostanza i beni con processo di ammortamento superiore a 15 anni);
- i fabbricati e le costruzioni;
- i "particolari" beni di cui all'allegato 3 alla Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti (questa esclusione è una **novità** rispetto alla precedente disciplina dei super e iper ammortamenti);

2. gli investimenti in **beni materiali** di cui all'**allegato A** della legge 11 dicembre 2016, n. 232: si tratta, in linea di massima, dei **beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0**. Per tali beni il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del **40%** del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del **20%** del costo, per la quota di

investimenti oltre i 2,5 milioni di euro, e fino al **limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro**;

3. gli investimenti in **beni immateriali** nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui all'**allegato B** annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 20: si tratta di **beni immateriali** (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) **connessi** a investimenti in beni materiali "Industria 4.0".  
Per tali beni il credito d'imposta è pari al **15% del costo fiscale**, con un **tetto massimo** di costi ammissibili pari a **700mila euro**.

Si evidenzia che la fruizione del credito d'imposta, sia per i beni strumentali sia per la ricerca e sviluppo, è **subordinata alla condizione** che sia rispettata la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ed il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori.

### **2.1 Modalità di fruizione del nuovo credito d'imposta**

Il credito d'imposta è **utilizzabile soltanto in compensazione tramite il modello F24**. Esso è fruibile:

- a) **per i beni materiali** (sia "ordinari" che "Industria 4.0" di cui ai precedenti numeri 1 e 2), in cinque quote annuali di pari importo.  
Tale credito è altresì fruibile: per i **beni materiali "ordinari"** sub precedente punto 1 a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni e **per i beni "Industria 4.0"** di cui al precedente punto 2, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione;
- b) per i soli investimenti in **beni immateriali**

(di cui al precedente punto 3) in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione.

Il credito d'imposta in commento non è soggetto:

- al limite annuale dei crediti d'imposta da quadro RU del modello UNICO pari a 250mila euro;
- al limite generale di compensazione nel modello F24 pari a 700mila euro;
- al divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500 euro.

### **2.2 Documentazione a supporto delle attività svolte ed oggetto del credito d'imposta**

I soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio:

- 1) la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'esplicito riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2020; ciò al fine di distinguere le **tre** tipologie di investimenti di cui sopra;
- 2) in relazione agli investimenti previsti dalla legge di Bilancio 2020 nei commi 189 (investimenti in **beni materiali** di cui all'**allegato A** della legge 11 dicembre 2016, n. 232) e 190 (**beni immateriali** nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui all'**allegato B** della legge 11 dicembre 2016, n. 232):
  - a. le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere

o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;

- b. per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l'onere documentale di cui alla precedente lettera a) può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Al solo fine di monitoraggio da parte dello Stato, le imprese che si avvalgono del credito d'imposta in commento dovranno effettuare un'apposita comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, secondo modalità che saranno disposte da un prossimo decreto.

### **3 Proroga delle agevolazioni alla formazione 4.0 con riferimento alle spese 2020**

L'agevolazione per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0 è stata **prorogata** dalla legge di Bilancio 2020 (**con alcune modifiche e semplificazioni**), anche alle **spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso**

#### **al 31 dicembre 2019.**

L'agevolazione prevede un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, nelle seguenti misure:

- a) per le piccole imprese (meno di 50 occupati; fatturato annuo e/o totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro): **50%** delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di **300mila euro**;
- b) per le medie imprese (fino a 250 occupati; fatturato annuo e/o totale di bilancio non superiore a 43 milioni di euro): **40%** delle spese ammissibili nel limite massimo di **250mila euro**;
- c) per le grandi imprese (più di 250 occupati; fatturato annuo e/o totale di bilancio superiore a 43 milioni di euro): **30%** delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di **250mila euro**.

È inoltre previsto che l'aliquota del credito d'imposta **salga al 60%** per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei **lavoratori dipendenti svantaggiati** o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.

#### **3.1 Altri elementi di novità dell'agevolazione**

È stato stabilito che continuano ad applicarsi le disposizioni attuative contenute nel decreto del Ministero dello sviluppo economico del 4 maggio 2018, ad **eccezione** dell'obbligo di pattuire le attività di formazione attraverso la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali che ne dovevano disciplinare lo svolgimento.

La norma, che anche in precedenza ammetteva al beneficio le attività di formazione erogate da soggetti esterni all'impresa, se "qualificati" come previsto dal decreto del 4 maggio 2018, nella nuova formulazione lo **estende alle attività**

**formative commissionate agli Istituti tecnici superiori.**

#### **3.2 Obblighi documentali e dichiarativi**

Continua ad essere prevista la predisposizione di un'apposita **certificazione dei costi sostenuti**, che attesti l'effettività delle spese sostenute per le attività formative agevolabili e la corrispondenza di esse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa. Tale certificazione deve essere rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, oppure, per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, da un revisore legale dei conti o società di revisione legale dei conti.

Anche per le spese 2020, il relativo credito d'imposta potrà essere fruito dal 2021, ma solo dopo il rilascio della predetta certificazione del revisore (che deve essere allegata al Bilancio).

È inoltre richiesta, anche per le spese del 2020, la predisposizione di una **relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte nell'anno**, a cura del responsabile aziendale dell'attività di formazione o del dipendente partecipante alle attività in veste di docente o di tutor, o, ancora, da parte del soggetto formatore esterno, se le attività di formazione sono commissionate a soggetti esterni.

Anche per tale agevolazione, ai fini di **monitoraggio**, è previsto che le imprese che si avvalgono del credito d'imposta saranno tenute ad effettuare un'**apposita comunicazione** al Ministero dello sviluppo economico.

Si evidenzia che **nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese ammissibili vanno indicati i dati relativi al numero di ore e dei lavoratori che prendono parte alla formazione.

È, infine, necessario tenere l'**ulteriore**

**documentazione contabile e amministrativa**, idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni poste dalla disciplina comunitaria in materia. Occorre quindi **poter dimostrare**: i) l'ammissibilità dell'attività di formazione svolta, ii) la corretta quantificazione del credito d'imposta spettante (es. valorizzazione dei time sheet dei dipendenti) e iii) il rispetto dei limiti e delle condizioni poste dalla disciplina comunitaria in materia.

Lo Studio è a disposizione per fornire assistenza finalizzata all'ottenimento delle agevolazioni illustrate.

14 gennaio 2020



Visitate il nostro sito web:  
<http://www.uhyitaly.com>.

Per ulteriori informazioni:  
[info@uhyitaly.com](mailto:info@uhyitaly.com)